

## PERSONALE ALL'ESTERO

### Recupero IIS

Per quanto riguarda la situazione del personale della scuola in servizio presso istituzioni scolastiche all'estero ai sensi dell'art. 625 e ss. del Dlgs 297/94, a cui è stata applicata la trattenuta pari all'importo dell'ex. IIS conglobata nello stipendio normale, **riteniamo che sussista il loro diritto a percepire l'intera retribuzione comprensiva dell'importo della soppressa IIS.**

Si consideri che la mancata corresponsione della IIS effettuata dal Ministero, in virtù di un divieto di cumulo dell'assegno di sede spettante per le funzioni svolte all'estero e corrisposto dal Ministero degli Affari esteri, non risulta a nostro avviso corretta, in quanto non tiene conto che l'IIS è un emolumento non più esistente nel nuovo sistema retributivo in Italia ed ormai divenuto parte integrante dello **stipendio tabellare** in cui è stato interamente conglobato.

Preme inoltre specificare che tale divieto è stato espresso solo dall'art. 76 del CCNL del 24.7.2003.

L'art. 76, comma 3, stabiliva che *“a decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni del personale in servizio all'estero”.*

Con nota a verbale in calce a tale disposizione è stato poi precisato che *“al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31.12.2001”.*

Già con la stipula del successivo CCNL per il secondo biennio economico non è stata più menzionata l'indennità integrativa speciale né la trattenuta di essa ai danni del personale in servizio all'estero.

In ogni caso il CCNL 2006 sottoscritto il 29.11.2007, i cui effetti retroagiscono al 1.1.2006, non contiene più tale disciplina derogatoria, assimilando pienamente per tutti gli effetti economici la quota riferibile all'ex. IIS, alla retribuzione tabellare.

Pertanto siamo dell'avviso che a decorrere dal 1.1.2006, il personale in servizio all'estero deve usufruire della medesima retribuzione del personale metropolitano, avendo la IIS assunto a seguito del conglobamento natura retributiva sicché non appare sostenibile l'incompatibilità di essa con l'assegno di sede che non ha carattere retributivo ed è corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero.

La CISL SCUOLA si è da tempo attivata a tutela dei propri iscritti, proponendo presso il Tribunale di Roma diversi ricorsi che sino ad oggi hanno avuto diverse pronunce favorevoli sia nei confronti del personale docente che del personale dirigente.

Nei confronti del personale dirigente, inoltre, il mese scorso c'è stata la pronuncia della Corte di Appello che ha confermato quanto da noi sostenuto, mentre siamo in attesa (l'udienza è fissata per i primi di febbraio) della pronuncia della Corte di Appello per il personale docente.

La CISL SCUOLA valuta concreto ed esigibile il diritto del personale in servizio all'estero all'intera retribuzione comprensiva dell'importo pari alla soppressa IIS, e ritiene che il Ministero debba restituire agli interessati le somme illegittimamente trattenute sino ad oggi.

Gli iscritti che ancora non hanno aderito ai ricorsi proposti dalla CISL SCUOLA potranno contattare via mail i nostri uffici.

Roma, 11 ottobre 2013